



N. 121 O.d.G.

COMUNE DI BERGAMO
Consiglio Comunale

N. 148 Registro C.C.

N. 37 Prop. Del.

Oggetto: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 200.000,00 da riconoscere all'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo" (A.L.E.R.) nell'ambito della vertenza insorta con gli aventi causa dell'Impresa "Lumina di Lumina Bortolo" per la ristrutturazione degli alloggi di proprietà comunale siti in via Carlo Alberto.

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in data **19 luglio 2011**

rag. Guglielmo Redondi - Presidente

SINDACO

1 – Tentorio dott. Franco

CONSIGLIERI

2 – ~~Allegrini dott. Maurizio~~

3 – Angeloni Giacomo

4 – Baraldi rag. Gianfranco

5 – Barbieri dott. Giancarlo

6 – Belotti rag. Daniele

7 – Benigni prof. Francesco

8 – Bonassi dott. Maurizio

9 – Brembilla geom. Marco

10 – Bruni avv. Roberto

11 – Carminati rag. Lorenzo

12 – Carnevali Elena

13 – Chiorazzi rag. Roberto

14 – Crescini dott. Claudio

15 – D'Avanzo p.i. Raimondo

16 – De Canio prof. Enzo

17 – De Rosa dott. Davide

18 – ~~Di Giminiani dott. Giuseppe~~

19 – Di Gregorio dott. Carlo Angelo

20 – ~~Fassi rag. Marco~~

21 – Frosio Roncalli dott.ssa Luciana

22 – ~~Fusi dott. Enrico~~

23 – Gandi avv. Sergio

24 – Ghisalberti dott.ssa Nadia

25 – ~~Grossi geom. Vittorio~~

26 – Lanzani prof.ssa Silvia

27 – Lorenzi dott. Stefano

28 – ~~Marabini dott. Valerio~~

29 – ~~Marchesi prof.ssa Maria Carolina~~

30 – Mazzoleni ing. Giuseppe

31 – Paganoni Simone

32 – Pecce dott.ssa Luisa

33 – Petralia dott. Giuseppe

34 – Polimeno dott. Demetrio

35 – Redondi rag. Guglielmo

36 – Ribolla dott. Alberto

37 – Tognon dott.ssa Paola

38 – Tomasini p.i. Giamprieto

39 – ~~Varinelli Fiorenza~~

40 – Vertova dott. Pietro

41 – Zenoni dott. Stefano

Presenti all'inizio della trattazione n. 33

ASSESSORI

Ceci avv. Gianfranco

Bandera dott. Massimo

Callioni Leonio

~~D'Aloia dott. Tommaso~~

~~Faccetti dott. Enrico~~

Foppa Pedretti Enrica

Invernizzi Cristian

Minuti dott. Danilo

~~Moro dott. Marcello~~

Pezzotta avv. Andrea


Saltarelli prof. Alessio

~~Sartirani Claudia~~

Partecipa il vice segretario generale dott.ssa Giacoma Giaccone.

Sull'argomento la Giunta comunale in data 29 giugno 2011 ha presentato la seguente proposta di deliberazione, distribuita a tutti i consiglieri:

(vedi proposta unita)




AL CONSIGLIO COMUNALE

19

Area: lavori pubblici
Direzione: edilizia comunale e cimiteriale

Bergamo, 18 maggio 2011

N° 31 Reg. Dir. //A
VISIF4-M



On.le Giunta
SEDE

Per inoltro al
Consiglio Comunale

OGGETTO: riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 200.000,00 da riconoscere all'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo" (A.L.E.R.) nell'ambito della vertenza insorta con gli aventi causa dell'Impresa "Lumina di Lumina Bortolo" per la ristrutturazione degli alloggi di proprietà comunale siti in via Carlo Alberto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale del 29/8/1983 n. 24373 P.G. e successiva convenzione datata 19 marzo 1986 n. 32828 Rep. Mun, il comune di Bergamo ha affidato all'"Istituto autonomo case popolari", ora "Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo" (A.L.E.R.), l'attuazione di interventi di recupero di fabbricati di proprietà comunale;

- con atto di citazione notificato in data 22/12/1994 l'Impresa "Lumina di Lumina Bortolo", di seguito definita "Lumina", appaltatrice dei lavori di cui sopra, chiedeva al Tribunale di Bergamo l'accoglimento delle seguenti domande:

"condannarsi l'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Bergamo, nonché il Comune di Bergamo, al pagamento in via tra loro solidale o subordinatamente in via alternativa o ancor più subordinatamente per quanto a ciascuno facente carico in forza del contratto e del relativo capitolato,

a) *al pagamento in favore della attrice e per le causali di cui in premessa, delle capitali somme di lire: 425.384 per saldo lavori; di lire 67.717.353 per saldo revisione prezzi; di lire 70.654.699 per le opere complementari, e cioè di lire 138.797.736 o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa;*

b) *con i relativi interessi spettanti ai sensi degli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale delle Opere Pubbliche e art. 4 L. 741/81;*

c) *condannarli, inoltre, al risarcimento dei danni conseguiti all'attrice per la tardiva restituzione delle cauzioni estinte ex lege dovute a far tempo dal 30 settembre 1989 nella misura che sarà provata in corso di causa;*

d) *condannarli, inoltre, al risarcimento dei danni nella misura che sarà provata in corso di causa, per le inosservanze contrattuali e il comportamento sistematicamente ritardatario ed omissivo dell'Istituto;*

e) *condannarli, inoltre, per i fatti oggetto delle riserve iscritte nel Giornale di contabilità, al pagamento della complessiva somma di L. 703.631.050 o comunque di quella maggior o minor somma che sarà provata in corso di causa, nonché al pagamento degli interessi sulle fatture n. 43/90 - 25/91 - 26/91 e 40/91.*

Sempre con gli interessi dalla data di ciascuna riserva al saldo,.

- a giustificazione dell'atto di citazione l'Impresa "Lumina" precisava che l'"A.L.E.R.", con contratto 20/12/1984 n.



COMUNE DI BERGAMO

7884 Rep. n. 2/262, aveva affidato a tale Impresa la ristrutturazione degli alloggi di proprietà comunale siti in via Carlo Alberto, ai sensi della L. n. 457/78 – quadriennio 1982/1985;

- i lavori avrebbero dovuto essere ultimati in 480 giorni dalla consegna, ma in realtà essi sono durati 1395 giorni con n. 4 sospensioni di complessivi 765 giorni e ciò per fatto addebitabile all'"A.L.E.R.", sempre secondo quanto affermato dalla ricorrente. Lo stesso "A.L.E.R.", poi, avrebbe ritardato l'emissione del conto finale dei lavori, avrebbe sottoposto in ritardo il collaudo alla conoscenza e firma dell'Impresa, non avrebbe proceduto al pagamento del saldo e della revisione prezzi nei termini previsti e non avrebbe risolto le riserve iscritte dall'Impresa nel registro di contabilità;

- il Comune di Bergamo si è costituito in giudizio con comparsa di risposta datata 30 gennaio 1995, chiedendo di essere estromesso dal giudizio e di essere assolto da qualsiasi pretesa avversaria;

- a seguito del decesso del titolare dell'Impresa "Lumina" – signor Lumina Bortolo – con atto di citazione del 28.02.2002 veniva riassunto il giudizio ex art. 303 c.p.c. da parte degli eredi, quali aventi causa.

Considerato che:

- con sentenza del 27.10.2006 – 16.1.2008 n. 95/08 il Tribunale di Bergamo – sez. Il stralcio ha condannato le parti convenute, in solido, al pagamento di euro 233.333,77, di cui euro 223.333,77, oltre rivalutazione e interessi, mentre i rimanenti euro 10.000,00 solo con interessi, oltre al pagamento delle spese di lite, dichiarando tenuto il Comune di Bergamo a rifondere all'"A.L.E.R." la somma che quest'ultima fosse tenuta a versare agli attori purché dovute per gli obblighi assunti con la convenzione stipulata tra detti Enti il 19.3.1986; per l'effetto ha condannato il Comune di Bergamo anche al pagamento delle spese processuali dell'"A.L.E.R." in misura pari ad euro 11.050,50;

- a seguito di ulteriori sviluppi ed in particolare dell'avvenuto pignoramento da parte degli attori dell'intera somma, l'"A.L.E.R." ha proceduto al pagamento agli eredi Lumina della somma di euro 744.852,40;

- conseguentemente l'"A.L.E.R." ha chiesto ed ottenuto dal Presidente del Tribunale di Bergamo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1856/09 per ottenere da parte del Comune stesso il pagamento di euro 733.864,89;

- a giustificazione del proprio ricorso per decreto ingiuntivo l'"A.L.E.R." adduce il fatto che il Comune di Bergamo avrebbe garantito, ai sensi degli artt. 8 e 9 della convenzione n. 32828 del 19/3/1986, il pagamento di tutte le spese relative alla realizzazione dell'intervento; ciò con la sola esclusione di quanto dovuto direttamente dall'"A.L.E.R." a titolo di restituzione della cauzione. Il valore dell'importo della cauzione da restituire era stato fissato in sentenza in euro 10.000,00, a titolo capitale; a tale somma sono da aggiungere gli interessi calcolati in euro 12.038,08, per complessivi euro 22.038,08;

- conseguentemente l'importo dovuto dal Comune di Bergamo sarebbe pari ad euro 722.814,39 (euro 744.852,47 - euro 10.000,00 - euro 12.038,08), oltre ad euro 11.050,50 a titolo di spese legali liquidate in sentenza; il tutto per un totale complessivo pari ad euro 733.864,89. A tale somma sono, ulteriormente, da aggiungere le spese della procedura esecutiva liquidate in euro 4.084,25;

- il comune di Bergamo si è opposto al decreto ingiuntivo alla luce del fatto che la sentenza non specifica quali siano le esatte voci delle quali sono chiamati a rispondere rispettivamente il Comune di Bergamo e l'"A.L.E.R.", limitandosi a condannare il Comune a tener indenne l'"A.L.E.R." nei limiti degli obblighi della convenzione; peraltro tutta la causa era imperniata, per quanto riguarda i rapporti tra i due Enti, sulle diverse interpretazioni e limiti della convenzione, e su ciò nulla viene detto nella sentenza stessa. Tali motivazioni sono prettamente giuridiche ed interpretative, ragion per cui il G.I. ha valutato che l'opposizione non si fonda su prova scritta o di pronta soluzione e, pertanto ha concesso, con proprio provvedimento del 22/11/2009, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;



COMUNE DI BERGAMO

- peraltro, a seguito di successivi colloqui intercorsi tra le parti, l'"A.L.E.R." ha assentito a non procedere nell'immediatezza alla fase esecutiva a fronte del pagamento, a titolo di acconto, della somma complessiva pari ad euro 350.000,00, rinviando successivamente la definizione dell'intero credito;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 O.d.g. / n° 157 Reg. C.C. / n° 41 Prop. Del. in data 08.11.2010, per le motivazioni riportate nel provvedimento stesso, è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 350.000,00 da riconoscere all'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo" (A.L.E.R.) nell'ambito della vertenza in oggetto;

- la somma sopra indicata è stata oggetto di liquidazione con determinazione dirigenziale in data 15.11.2010 n° 4075 Reg. Det.;

- a seguito di nuovi accordi intercorsi fra le parti, è emersa l'opportunità di procedere al riconoscimento della somma ulteriore di euro 200.000,00, al fine di evitare l'esecuzione del provvedimento del Giudice in data 22.11.2009;

- tale riconoscimento viene effettuato nelle more e salvi gli effetti dell'esito dell'opposizione avanzata dall'Amministrazione Comunale al decreto ingiuntivo n. 1856/09.

Visto l'art. 194 comma 1° lettera a) del D.lgs. 267/00, che consente di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio nel caso di sentenze esecutive, e dato atto che ricorrono i presupposti e le condizioni previste dal legislatore.

Tutto ciò premesso e considerato

SI PROPONE

1. Di riconoscere, per i motivi di cui in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 200.000,00 da riconoscere all'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo" (A.L.E.R.) nell'ambito della vertenza insorta con gli aventi causa dell'Impresa "Lumina di Lumina Bortolo" per la ristrutturazione degli alloggi di proprietà comunale siti in via Carlo Alberto.
2. Di impegnare la spesa complessiva di euro 200.000,00, imputandola al capitolo ^{l'interessato} ~~capitolo~~ A 100608 ^{in conto residui} del bilancio 2011 che presenta la necessaria disponibilità.
3. Di dare atto che, ad intervenuta esecutività della presente delibera, si provvederà con determinazione dirigenziale a liquidare la somma di spettanza.
4. Di rinviare a successivi provvedimenti il recepimento di eventuali pronunce giudiziarie o atti di transazione sulla restante parte della somma oggetto di contenzioso.
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 134 comma 4° del D.lgs. 267/00, per addivenire in tempi brevi alla liquidazione di quanto dovuto.

Il Dirigente
Dott. Arch. Dario Marza

Il Dirigente di area
Dott. Arch. Giorgio Cavagnis

L'Assessore ai lavori pubblici
Prof. Alessio Saltarelli

Allegati: copia sentenza del 27.10.2006 – 16.1.2008 n. 95/08 del Tribunale di Bergamo – sez. Il stralcio + copia verbale di esecutività del decreto ingiuntivo n. 1856/09 Ing.

N. 5246/94 R.G.

N. 9 SEZ.

SENTENZA N.

N.° 95/08 Sent.

N.° 5246/94

N.° 12/03 Cron.

N.° 207/08 Rep.

oggetto:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione II° Stralcio

Il G.O.A. Avv. Piergiorgio Resta, in veste di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa contrassegnata dal n. 5246/94 di ruolo generale, promosso da
IMPRESA LUMINA di LUMINA BORTOLO, ora rappresentata dagli
Eredi di Bortolo Lumina

CRETI MARIA LUIGIA C.F. CRT MLG G37L67 G564D

LUMINA VLADI C.F. LMN VLD 58B28 G564K

LUMINA DIMITRI C.F. LMN DTR 59D21 G564F

LUMINA CORRADO C.F. LMN CRD 65B02 G564V

LUMINA CLAUDIO LMN CLD 73S16 E704T

LUMINA FORTUNATO LMN FTN 63B22 G564O

elettivamente domiciliati in Bergamo Via Vittorio Emanuele 23 presso l'Avv.
Giuseppe Calvi che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in
riassunzione dell'1/03/2002 **attori**



CONTRO

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.L.E.R.)
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO già I.A.C.P. di Bergamo Via
Mazzini 32/a C.F. 00225430164

elettivamente domiciliata in Bergamo Via Verdi 18 presso l'Avv. Mario
Spinetti che la rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata
dell'atto di citazione **convenuta**

COMUNE DI BERGAMO, in persona del Sindaco pro-tempore C.F. 80034840167

elettivamente domiciliato in Bergamo Piazza Matteotti 27 presso l'Avvocatura Comunale in persona dell'Avv. Vito Gritti, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di risposta **convenuto**


OGGETTO: pagamento somma

All'udienza del 7/07/06 le parti precisavano le conclusioni nel seguente modo

per gli attori: i signori Maria Luigia Cretti, Vladi Lumina, Dimitri Lumina, Corrado Lumina, Claudio Lumina e Fortunato Lumina, in qualità di eredi del sig. Bortolo Lumina, titolare dell'impresa individuale Impresa Lumina come sopra rappresentati ed assistiti così precisano le proprie conclusioni, dichiarando di respingere ogni eventuale domanda nuova che controparte avesse a proporre in questa sede, e comunque richiamando integralmente le domande e le eccezioni svolte in atti, così che nessuna di esse possa intendersi implicitamente rinunciata ed affinché ogni eventuale omissione debba ritenersi irrilevante:

voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: **In via principale di merito:** condannarsi l'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Bergamo, ora Azienda Lombarda per l'Edilizia residenziale (A.L.E.R.) della Provincia di Bergamo, nonché il Comune di Bergamo al pagamento in via tra loro solidale o subordinatamente in via alternativa o ancor più subordinatamente per quanto a ciascuno facente carico in forza del contratto e del relativo capitolato,

a - al pagamento in favore degli attori in riassunzione, per le causali di cui in premessa, delle capitali somme di £. 425.384 (€ 219,69) per saldo lavori; di £..67.717.353= (€. 34.973,09=) per saldo revisione prezzi; di £..70.654.699= 36.490,10=) per le opere complementari, e cioè di L 138.797.736= (€.



71.683,05=) o di quella maggiore o minore risultata in corso di causa.

b- Con i relativi interessi spettanti a' sensi degli artt. 35 e 36 del Capitolato generale delle opere pubbliche e art. 4 Legge 741/81 ;

c- condannare inoltre i suddetti Enti al risarcimento dei danni conseguiti alla Impresa Lumina per la tardiva restituzione delle cauzioni estinte ex lege dovute a far tempo dal 30 settembre 1989 nella misura determinata dal CTP ing. Tettamanti e/o nella misura provata in corso di causa o, in subordine, nella misura determinata secondo l'equo apprezzamento del Giudice;

d- condannare inoltre i suddetti Enti al risarcimento dei danni, nella misura determinata dal CTP Ing. Tettamanti e/o nella misura provata in corso di causa o, in subordine, nella misura determinata secondo l' equo apprezzamento del Giudice, per le inosservanze contrattuali e il comportamento sistematicamente tardatario ed omissivo dell'Istituto;

e- condannare inoltre i suddetti Enti, per i fatti oggetto delle riserve iscritte nel Giornale di contabilità, al pagamento della complessiva somma di £. 703.631.050=: € 363.395,11=) o comunque di quella maggior o minor somma provata in corso di causa, nonché al pagamento degli interessi sulle fatture n. 43/90 - n. 25/91 - 26/91 e n. 40/91.

Sempre con gli interessi dalla data di ciascuna riserva al saldo.

-In via istruttoria: se del caso, previa rimessione della causa in istruttoria, disporre un richiamo del CTU a chiarimenti su quanto di seguito:

-per qual motivo il CTU, quanto alle richieste di carattere risarcitorio, dopo aver riconosciuto la fondatezza., sotto il profilo tecnico, di tutte le domande avanzate da parte attrice, procedendo alla quantificazione degli importi da risarcire ha utilizzato criteri differenti da quelli utilizzati dal CTP ing. Tettamanti nella propria relazione 23.2.2005, ai quali integralmente ci si riporta;

-per qual motivo il CTU ha ritenuto di non accogliere la richiesta avanzata dalla

Impresa Lumina con la riserva n. 8, mediante la quale si richiede il risarcimento di maggiori oneri derivati dalla inattività dell'impresa (cassa integrazione per due operai specializzati e due comuni e danni relativi alle spese generali di funzionamento dell'azienda ed al lucro cessante) dovuti alla sospensione dei lavori disposta dal committente;

-per qual motivo il CTU ha ritenuto di respingere la richiesta di risarcimento avanzata con l'osservazione 13, relativa al riconoscimento degli oneri derivanti dalla sorveglianza e custodia del cantiere dalla data di ultimazione dei lavori (31.7.1988) alla data di presa in consegna dell'immobile da parte dello IACP (31.12.1989);

-per qual motivo il CTU, nel calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sull'importo dei danni (accertati dal CTU in €. 148.615,98) e di somme accertate come dovute dalla committente a saldo lavori eseguiti (quantificati dal CTU in €. 74.717,79) ha applicato la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a partire da una data che parrebbe essere luglio 1989, mentre - secondo quanto afferma la Giurisprudenza - sugli importi di danno dovrebbe essere calcolata la rivalutazione monetaria dal fatto - anni 1985 e 1988 (quindi non dal luglio 1989)- al soddisfo, oltre gli interessi semplici al tasso legale sulle somme rivalutate di anno in anno, mentre, per quanto guarda l'importo dovuto dalla committente per saldo lavori, non sono state applicate le nonne speciali previste per i LL.PP. in relazione ai ritardi nel pagamento della rata di saldo con decorrenza dalla data in cui avrebbe dovuto essere emesso il certificato di collaudo (30.1.1989) (ex art. 36 cap. Gen. OO.PP. n. 1962 del 16.7.1962 ed art. 4 L. 741181) secondo il calcolo effettuato dal CTP Ing. Tettamanti nella propria relazione 23.3.2005 alla quale integralmente ci si riporta.

-In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IV A e CP A, nonché delle spese di CTU.

Per la convenuta A.L.E.R.: 1) Reiezione delle domande attrici nei confronti

dell' A.L.E.R. e/o determinazione, in via di giustizia, di quanto dalla stessa A.L.E.R. fosse tenuta all' Impresa Lumina, con la condanna del Comune di Bergamo a tenere manlevata ed indenne l'A.L.E.R. dalle domande dell'Impresa Lumina e/o a rifondere alla stessa ALER quanto la stessa fosse tenuta a versare all'Impresa Lumina per i titoli per cui è causa, nonché a risarcire tutti i danni, da determinare in via di giustizia, subiti dall' ALER. 2) Rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.

Per il convenuto Comune di Bergamo: Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, estromettere il Comune di Bergamo dal presente giudizio, in quanto non legittimato passivo nella corrente causa. In ogni caso, assolversi il Comune stesso da qualsiasi pretesa avversaria . Spese rifuse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato dall' Aiut. Uff. Giud. del Tribunale di Bergamo in data 22/12/94 l'Impresa Lumina in persona del titolare Bortolo Lumina convocava in giudizio l'I.A.C.P. della Provincia di Bergamo e il Comune di Bergamo, per sentirli condannare al pagamento del saldo di quanto dovuto a seguito del contratto e del relativo capitolato, indicato in £. 138.797.736, oltre ad interessi ex lege 741/81, risarcimento danni fatti derivanti da riserve scritte nel giornale di contabilità, indicati questi ultimi in complessive £. 703.631.050. A sostegno della propria domanda l'attrice adduceva inadempienze e ritardi nei pagamenti e nei comportamenti incombenti alla committenza in relazione alla ristrutturazione degli alloggi siti in Via Carlo Alberto a lei affidati con contratto 7884 rep. N. 2/262 del 20/12/1984. Si costituiva ritualmente lo I.A.C.P. della Provincia di Bergamo che contestava la fondatezza delle domande contro di lei proposte sia perché le somme non erano dovute o perché di competenza del Comune di Bergamo con cui era intervenuta convenzione in data 19/03/1986 relativamente all'intervento di ricupero oggetto della vertenza. Si costituiva pure il Comune di Bergamo che eccepiva la propria carenza di legittimazione

passiva, con conseguente richiesta di estromissione, in quanto i rapporti con l'attrice dovevano ritenersi in capo al solo I.A.C.P.

L'attrice richiedeva emissione di ordinanza-ex art. 186 ter c.p.c., che però non trovava accoglimento, mentre veniva disposta C.T.U. affidata all'Arch. Monti. Il processo, a seguito del decesso del procuratore del Comune di Bergamo veniva intercorso e regolarmente riassunto, con costituzione degli eredi del signor Bortolo Lumina, pure deceduto nelle more del giudizio. Dopo vari chiarimenti forniti dal C.T.U., la causa, sulla base delle sopra precisate conclusioni, in data 27 ottobre 2006 è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice appare fondata ed è meritevole di accoglimento, anche se entro i limiti determinati dalla C.T.U. resa in corso del giudizio dall'Arch. Monti. Giova altresì precisare che gran parte delle somme rivendicate dagli attori risultano riconosciute dagli stessi Enti convenuti, che però hanno determinato la presente vertenza nel tentativo di addossarsi la reciproca responsabilità dei pagamento e contestando una serie di inadempimenti a pretesa giustificazione delle reciproche posizioni. Tenuto conto dei rapporti così come emergenti dalla documentazione in atti non può dubitarsi della responsabilità solidale dei convenuti nei confronti degli attori. Indipendentemente dagli accordi stipulati tra le parti, tale responsabilità solidale emerge dal fatto che il Comune di Bergamo assume, nel caso in oggetto, la funzione di progettista (- e per tale funzione sono emerse responsabilità per i ritardi causati da inadeguatezza dei progetti e conseguenti ritardi -), mentre l'ALER, già IACP assume la veste di esecutore del progetto e committente delle opere. Sui reciproci rapporti si ritornerà in seguito. Al fine di determinare quanto effettivamente spetti agli attori è sufficiente richiamare e fare proprie le conclusioni della C.T.U., che risultano *in toto* confermate dal supplemento di perizia, e che appare del tutto condivisibile essendo logicamente motivata e



trovando fondamento nel puntuale richiamo dei documenti prodotti dalle parti, nonché, in più punti, condivisi dagli stessi consulenti delle parti in causa. Nel dettaglio le somme di spettanza degli attori sono le seguenti: € 74.717,79 per residuo prezzo, compreso opere complementari e revisione prezzi,, € 148.615,98 per ammontare riconosciuto delle riserve avanzate dall'Impresa Lumina, e così in totale € 223.333,77. La voce di danno relativa alla ritardata restituzione delle cauzione, per effetto del protrarsi dei lavori, ben oltre il termine fissato e addebitabile, secondo il C.T.U. a responsabilità dei convenuti, tenuto conto del macroscopico ritardo può essere quantificato in via forfetaria in € 10.000,00 somma già attualizzata. Per verità il giudice non può condividere il calcolo della rivalutazione e degli interessi effettuata dal C.T.U. in quanto, al caso in oggetto deve applicarsi la normativa speciale prevista per gli appalti di opere pubbliche (art. 36 Capitolato generale Opere Pubbliche n. 1962 del 16/07/62 e art. 4 L. 741/81). Poiché nella relazione di parte Ing. Tettamanzi del 25/3/2005 i conteggi relativi a rivalutazione ed interessi vengono effettuati nel rispetto dei criteri fissati dalla Suprema Corte anche con riferimento alla tipologia delle somme liquidate, le voci relative alla liquidazione, nell'ammontare liquidato dalla C.T.U., dovranno essere sottoposte a rivalutazione e maggiorazione per interessi secondo i criteri enunciati nella predetta relazione Ing. Tettamanzi del 25/03/2005. Per quanto invece alla liquidazione equitativa di € 10.000,00 verranno applicati gli interessi dalla scadenza contrattuale dell'appalto al saldo.

Per quanto al rapporto tra ALER e Comune di Bergamo deve ritenersi che le argomentazioni del Comune siano infondate, in quanto fondate unicamente sull'eccezione di una mancata informativa da parte dell'ALER. Tale informativa deve ritenersi superflua, non solo perché alcune inadempienze trovano fondamento nell'errata o incompleta progettazione da parte del Comune, ma soprattutto perché dagli atti del Comune emerge che la situazione

fosse ben a conoscenza dell'Ente locale. Tali circostanze devono far ritenere del tutto applicabili le pattuizioni contrattuali intervenute tra ALER e Comune di Bergamo, con conseguente impegno economico, ancorché subordinato, per alcune voci, alla mancata erogazione dei fondi regionali. Il Comune di Bergamo dovrà quindi essere tenuto a rifondere all'ALER quanto erogato dalla stessa agli attori, limitatamente alle voci che, in forza della convenzione, il Comune di Bergamo si era impegnato ad assumere.

Le parti convenute saranno tenute a rifondere, in via solidale, agli attori le spese di giudizio nella complessiva misura di € 14.544,32, di cui € 693,80 per anticipazioni, € 350,52 per spese, € 3.300,00 per spese 8.700,00 per onorari ed € 500,00 per rimborso forfettario spese generali, oltre 2% CPA ed IVA.

Il Comune di Bergamo dovrà rifondere le spese di causa all'ALER nella complessiva misura di € 11.050,5, di cui € 925,50 per spese, € 2.800,00 per diritti, € 7.200,00 per onorare ed € 1.125,00 per rimborso forfettario spese generali.

Si precisa che la liquidazione è stata effettuata sulla base dell'importo liquidato e non della domanda.

Pone definitivamente a carico delle convenute le spese della CTU e del successivo supplemento

Reietta ogni ulteriore domanda. Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

il G.O.A. Avv. Piergiorgio Resta, definitivamente pronunciando sulla domande proposta dagli Eredi del Sig. Bortolo Lumina, titolare dell'Impresa Lumina,

CONDANNA

Le parti convenute, in solido, al pagamento indilato dell'importo di € 223.333,77, oltre ad € 10.000,00. Il primo importo dovrà essere rivalutato e maggiorato degli interessi, mentre il secondo dovrà essere maggiorato

unicamente degli interessi, con decorrenza e modalità indicate nella parte motiva; sempre a carico delle convenute dovranno porsi le spese legali in ragione di € 14.544,32, meglio specificate in narrativa.

DICHIARA

altresi tenuto il Comune di Bergamo a rifondere all'ALER le somme che la stessa fosse tenuta a versare agli attori, purchè rientranti nell'ambito di quelle previste nella convenzione stipulata tra le parti n. 32828 del 19/03/1986, e per effetto

CONDANNA

Comune di Bergamo al pagamento delle spese processuali sostenute dall'ALER in ragione di € 11.050,5, meglio specificate in narrativa.

Pone definitivamente a carico dell'ALER e del Comune di Bergamo le spese della C.T.U. del successivo supplemento.

Reietta ogni ulteriore domanda. Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.


Così deciso in Bergamo, li 27 ottobre 2006



IL CANCELLIERE C15
(Gaetana Distefano)

Deposito in Cancelleria
il 16 GEN. 2008

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA



(Gaetana Distefano)



COMUNE DI BERGAMO

**DIVISIONE AUTONOMA
AVVOCATURA COMUNALE**

Piazza G. Matteotti n. 27 – 24122 Bergamo
TEL. 035/399.346-399.335 – FAX 035/399.578
e-mail: avvocatura_comunale@comune.bg.it

N. 10075246/10 p.g.

N. p.g.

V.1 / F.0079 / 2009

V.1.5 / F.8 - 10

Bergamo, 30/07/2010

Spett.li

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Alla C.A. Arch. Pietro Foresti

DIVISIONE EDIFICI E MONUMENTI
Alla C.A. Arch. Dario Mazza

OGGETTO: A.L.E.R. / Comune di Bergamo Impresa Lumina
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1856/09 Ing.
N. 4145/09 R.G. del 18-21 aprile 2009

Come già anticipato nei contenuti in data 30/07 a mezzo e-mail, in merito alla definizione del procedimento in opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto, si trasmette copia del verbale di esecutività del decreto.

Cordiali saluti.

Divisione Autonoma Avvocatura Comunale
Avv. Vito Gritti

All.ti: c.s.



Tribunale di Bergamo

SI COMUNICA A:

Avv. GRITTI VITO

PIAZZA MATTEOTTI, 27

24122 BERGAMO

n. fax: Tel. 035 / 39.93.35


COMUNE DI BERGAMO

21/12/2009

N. E0122758

(V.1/1) F.079-09

P.G.



Sezione 03 - Via Borfuro 11

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 7910/2009

Giudice: GOLINELLI GIOVANNA

Data prossima udienza: 21/09/2010 Ore: 10:20

Parti nel procedimento

Attore principale

COMUNE DI BERGAMO

Avv. MANGILI SILVIA

Avv. GRITTI VITO

Convenuto principale

A.L.E.R.

Avv. SPINETTI MARIO

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Bergamo 03/12/2009

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE

esecuzione per l'intero importo
e, in via subordinata, quantomeno
sull'importo capitale restituito
non contestato. I prestatari della
parte concorrente di denaro
vengono evansi i termini di
cui all'art 183 c.p.c.

Il Giudice
della parte, ammette alle parti
tutti i termini di cui all'
art 183 c.p.c. v. come per
il difetto delle nomine ivi indicate
verrà la causa per la
distanza sulle istanze della
parte all'udienza del 21/09/2010
ore 10.30. Sull'istanza di
concessione della prorogazione
esecuzione si viene di diritto
e con ordinanza firmata

Il Giudice

Officiario

Il G. I., a suffragimento della stessa
che precede, letti gli atti e i docum
menti di causa, ritenuto che le

Opposizione non è fondata su prove
scritte né di pronta selezione,
visto l'art. 618 cpe
conuale

Le provvisorie esecuzione al decreto
ingiuntivo opposto -

Tenuto nel resto il provvedimento
e verbale della notifica del 17.
11.2009.

di romenuchi

Bergamo, 22.11.2009

Il G. I.

[Signature]

TRIBUNALE DI BERGAMO
DEPOSITO DEL 26 NOV 2009
P. LANCELLI
Canc. Tribunale Bergamo

TRIBUNALE DI BERGAMO
UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI PROTESTE
RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza, come in atti, il sottoscritto Ufficario
addetto all'istituto Unico, ha per ogni effetto di
legge, notificato con la conferma del deposito
all'Avv. *[Signature]*

consegnandola a tutti ed in proprio, presso l'Ufficio
del notaio al momento.

Bergamo, addì 18-12-09

TRIBUNALE BERGAMO
(Visconti)

U.N.E.P.
TRIBUNALE - BG
CP 9006 H
TIPOGRAFIA _____
- POSTALI € _____
TOTALE € _____

178 DIC. 2009



COMUNE DI BERGAMO

**AREA LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE EDILIZIA COMUNALE E CIMITERIALE**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 della D.Lgs. n. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole.

Addi... 18 maggio 2011

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
Dott. Arch. Dario Mazza

**AREA RISORSE FINANZIARIE
DIREZIONE BILANCI E SERVIZI FINANZIARI**

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore ai lavori pubblici tramite la Direzione "Bilanci e servizi finanziari" ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, accertata la rispondenza delle condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere..... sotto l'aspetto contabile.

Si attesta altresì che la relativa spesa di euro 200.000,00* è imputata ^{all'interkonto} al ~~Cap.~~ 101.06.00 (cap. 06.00 imp. 2010/2011/2.) del bilancio in ~~corso~~ in conto e finanziata con entrate correnti

Addi... 10-6-2011

IL RESPONSABILE

UFFICIO SEGRETERIA

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Con parere..... di legittimità ai sensi dell'art. 27 comma 2° dello Statuto Comunale

Addi... 28-6-11

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Daniele Perotti

Il Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno n.121 avente per oggetto: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 200.000,00 da riconoscere alla "Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo" (A.L.E.R.) nell'ambito della vertenza insorta con gli aventi causa dell'Impresa "Lumina di Lumina Bortolo" per la ristrutturazione degli alloggi di proprietà comunale siti in via Carlo Alberto.

(Durante la discussione escono dall'aula l'assessore Invernizzi e i consiglieri Crescini, Di Gregorio; sono presenti n.31 consiglieri).

ASSESSORE PROF. SALTARELLI:

Cercherò, data l'ora, di essere rapido nel riassumere la vicenda.

Nel 1983 il Comune di Bergamo...

(Alcuni consiglieri intervengono fuori microfono).

ASSESSORE PROF. SALTARELLI:

Sarò rapido, solo per capire il passaggio.

...il Comune di Bergamo ha demandato all'allora IACP la possibilità di fare i lavori, probabilmente per semplificare le procedure, e lo IACP fece l'intervento; poi è subentrato l'ALER, con la garanzia che il Comune avrebbe poi pagato l'intervento sulle case popolari. L'impresa che fece i lavori - l'impresa Lumina - ha fatto, a sua volta, una serie di contestazioni - le famose riserve tecniche - e ha citato in giudizio sia il Comune che l'ALER e, naturalmente, sono stati condannati in solido al pagamento della somma; l'ALER, per evitare questioni, ha pagato e, a sua volta, ha fatto rivalsa sul Comune di Bergamo.

È stata data...

(Un consigliere interviene fuori microfono).

ASSESSORE PROF. SALTARELLI:

È stata data una prima *tranche* di 350.000 euro.

PRESIDENTE:

Per favore, un po' di silenzio.

ASSESSORE PROF. SALTARELLI:

Con ulteriori accordi tra Comune di Bergamo e ALER, adesso si è proposto di pagare questi ulteriori 200.000 euro, poiché pende un giudizio per sapere quanto deve dare il Comune sulla somma residua. Questo è il motivo per il quale si chiede di riconoscere questi 200.000 euro fuori bilancio da liquidare all'ALER.

CONSIGLIERE AVV. BRUNI:

Io capisco l'atmosfera da ultimo giorno di scuola, ma è sempre comunque una delibera da 400 milioni del vecchio conio; vi rubo un minuto.

È la seconda puntata: sulla prima puntata abbiamo votato a favore, qui invece, ormai, subentrano delle perplessità, perché non va bene questa tattica dell'ALER di "scarciofare" il Comune e del Comune che si lascia "scarciofare".

Riassumo in termini la questione.

Il privato è stato sistemato perché ha preso tutto quanto doveva dall'ALER; l'ALER fa un decreto ingiuntivo per ottenere dal Comune il pagamento di tutto, tranne 10.000 euro; il Comune fa opposizione al decreto ingiuntivo, che viene dichiarato provvisoriamente esecutivo. La causa è in corso.

Il tutto era stato preceduto da un tentativo di accordo secondo il quale 500.000 euro erano a carico del Comune e 250.000 euro a carico dell'ALER. L'ALER, per bocca del presidente, sembra starci, ma il Consiglio d'amministrazione poi dice no e, quindi, si va in causa.

Abbiamo già approvato una delibera con cui l'ALER ha preso 350.000 euro e si è detto: "Vedremo poi, successivamente, se ci sarà da pagare ancora, o a seguito della sentenza, o a seguito di transazioni". Mi aspettavo una transazione e una transazione che chiudesse a 550.000 euro non sarebbe stata scandalosa; non è così, non c'è una transazione, l'ALER, forte del fatto che è un provvedimento esecutivo, torna a battere cassa e chiede 200.000 euro, ma potrà ancora chiedere. Francamente, mi sembra un comportamento non del tutto corretto quello dell'ALER, perché o dice: "Io non voglio sentire nulla; ho un decreto ingiuntivo esecutivo, tu mi paghi tutto subito", oppure non può, a seconda delle sue esigenze, dire prima: "Dammi 350.000", poi: "Dammi 200.000"; questa politica del carciofo... dati i rapporti istituzionali che dovrebbero esserci e dati anche - scusate - i rapporti politici che esistono, mi sembra che ci dovrebbe essere un comportamento diverso.

Avevamo sollecitato, in occasione della precedente delibera, la conclusione di una transazione; a questa transazione non si è arrivati; c'è semplicemente l'ALER che bussa e dice: "Io ho qui un decreto ingiuntivo esecutivo, dammi altri 200.000 euro".

Insomma, francamente, non è da votare contro, perché mi rendo conto che la somma è dovuta - c'è un titolo esecutivo - però un'astensione ci sta tutta.

CONSIGLIERE SIG. PAGANONI:

Avevo già sollevato in commissione le mie perplessità su questo, proprio più per una questione politica, come ha già poc'anzi ricordato il consigliere Bruni.

Qui non stiamo parlando del rapporto fra due privati, stiamo parlando del rapporto fra due enti che dovrebbero fare il bene degli interessi della nostra città; nessuno qui, né l'ALER, né il Comune di Bergamo, fa qualcosa per guadagnare dei soldi per sé.

Voi avete fatto una campagna elettorale improntata sul "Facciamo filotto, che così si governa meglio"; il filotto voi, oltre che a livello istituzionale, l'avete anche - grazie anche al fatto che ce l'avete a livello istituzionale - con tutti questi enti; governate il Parlamento, la Regione, la Provincia, il Comune, le Circoscrizioni e gran parte degli enti, fra i quali anche l'ALER, che non è amministrato - per fare battute alla Belotti - da una persona con una camicia rossa addosso - visto che lui faceva riferimento prima a Renzi e alla camicia verde - ma è uno dei vostri.

Siamo qui tutti per il bene dei cittadini.

Il filotto - già l'abbiamo detto - non è servito a nulla, visto che continuiamo a dover vendere, svendere immobili perché il governo, che è formato dalla stessa maggioranza, impone delle cose anche ai comuni virtuosi, in maniera totalmente sbagliata dal mio punto di vista e anche dal vostro, visto che lo contestate.

Con la Provincia non si riesce a trovare un accordo su una cosa che è una: da Porta Sud, piuttosto che altro e quindi il filotto non è servito assolutamente a nulla, anzi, sicuramente riuscirà ad andare molto più d'accordo chi presiedeva prima la Provincia e chi amministrava prima il Comune, di quanto riuscite a fare voi oggi, pur avendo fatto questo filotto.

Ma anche con l'ALER, ci si può sedere intorno a un tavolo e dire... Noi non sappiamo, tra l'altro, quando ci sarà questo secondo grado, che non so se è definitivo o quant'altro; se è fra qualche mese, perché l'ALER ci deve costringere a svendere e vendere anche degli appartamenti - quelli che abbiamo fatto ieri - per poi dover pagare questi 200.000 euro? Aspettate qualche mese, se fra qualche mese il secondo grado vi darà ragione del tutto, ve li diamo tutti; se vi dà torto, non stiamo lì a dover fare che noi ve li diamo adesso e fra tre mesi voi ce li ridate, sempre che ce li ridiano subito, perché magari non ce li ridaranno subito, perché il filotto al contrario magari non funziona, e pertanto magari aspetteranno qualche mese prima di ridarceli.

Dov'è questa forza di avere la stessa parte politica nei vari enti e istituzioni? Non c'è.

Io, francamente, rimango sconcertato dalla sconfitta politica di quest'Amministrazione, che costringe l'amministrazione comunale a vendere e a cacciar fuori di casa un signore di ottantuno anni per recuperare 67.000 euro, che sono un terzo di quello che dobbiamo noi all'ALER oggi.

Insomma, un po' più di impegno ci vorrebbe ed è per questo che mio malgrado sebbene in queste condizioni noi abbiamo sempre, per coerenza, votato a favore - cosa che non facevate voi quando eravate in minoranza, perché quando c'erano delle cause perse, ad alcuni debiti fuori bilancio, voi votavate contro, non si capisce assolutamente perché - non voto comunque contro perché sono coerente, però, per questa sconfitta politica da parte dell'amministrazione comunale, il voto di astensione ci sta tutto.

CONSIGLIERE SIG. ANGELONI:

Non lo dica così, presidente, perché so di essere l'ultimo; poi ci sono le dichiarazioni di voto, che comunque faccio adesso.

Confermo l'astensione e motivo.

Motivo, perché sono andato a riguardare i verbali della commissione in cui siete venuti a presentarci la precedente delibera, quella dei 350.000 euro e già in quella sede - presente anche l'avvocato che ha difeso il Comune, Gritti - avevamo chiesto all'avvocato di trovare una formula, nel caso avessimo perso la causa e la sentenza avesse dovuto diventare esecutiva, per evitare di dover pagare questi soldi all'ALER; addirittura vi abbiamo suggerito la formula della permuta, che voi avete deciso di non perseguire; anche per questo motivo ci asteniamo stasera, perché secondo me, anche dal punto di vista delle idee, rispetto a questa delibera che ci portate, le idee vi sono un po' mancate.

PRESIDENTE:

Dichiaro chiusa la discussione.

Prego, signor Sindaco.

SINDACO:

Io devo esprimere il mio totale dissenso riguardo all'impostazione giuridica e politica che le minoranze hanno suggerito. Peraltro il voto di astensione mi fa piacere, perché vuol dire che non c'è un diniego, ma io non faccio l'avvocato e, quindi, spero di non dire troppe sciocchezze.

ALER ha una sentenza esecutiva che è del 22.11.2009 - poco meno di due anni fa - e che le dà diritto di riscuotere 722.000 euro.

ALER, che difende interessi pubblici esattamente come il Comune di Bergamo, ha un Consiglio di amministrazione e un Collegio sindacale che hanno dei doveri precisi, imposti dalla legge, e che sono soggetti anche ad azioni di responsabilità se non si adeguano a questi obblighi precisi della legge. E una sentenza esecutiva - gli avvocati, ripeto, mi correggano - significa il diritto a riscuotere 722.000 euro e quindi, secondo me, io devo un grazie ad ALER che ha accettato, a costo di qualche assunzione di responsabilità dei suoi amministratori e del suo Collegio sindacale, di non riscuotere tutto subito - con qualche svantaggio in termini di interessi che siamo riusciti ad ottenere e a tradurre in un vantaggio per noi, spiegando le necessità derivanti dal patto di stabilità - quindi, invece di pagare 722.000 euro, come la legge impone e come ALER avrebbe diritto di riscuotere, pena un'assunzione di responsabilità, perché non è una ditta privata che può essere generosa *ad libitum*, è un ente che svolge una funzione pubblica che ha dei doveri precisi che non possono essere oggetto di generosità oltre certi limiti.

Anch'io auspicavo una transazione, ma, di fatto, almeno fino a questo momento, non si sono verificati i presupposti e l'ufficio legale mi ha detto che la decisione presa a livello, appunto, di consulenti legali è quella di attendere la sentenza di secondo grado.

Nel frattempo siamo riusciti a pagare solo 550.000 dei 722.000 euro e io - ripeto - mi rendo conto dell'assunzione di responsabilità che gli amministratori e i sindaci di ALER si sono presi; gliel'abbiamo chiesto come esigenza del nostro bilancio per i noti motivi del patto di stabilità e si sono assunti questo rischio. Io penso che un approccio grato deve essere manifestato, almeno io lo manifesto.

PRESIDENTE:

Per dichiarazione di voto.

Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE AVV. BRUNI, per dichiarazione di voto:

Due precisazioni: la prima è che non siamo di fronte a una sentenza, è vero che il titolo esecutivo esiste, però un conto è una sentenza che ha valutato rispettive ragioni e torti, un conto è un decreto esecutivo, a fronte di un'opposizione che non è basata su prova scritta o di pronta soluzione.

Questo introduce l'altro discorso, forse non mi sono spiegato: la questione è proprio quella di non aver raggiunto una transazione, che non è una critica certo al Comune, ma è una critica comunque all'atteggiamento complessivo che - secondo me - ha tenuto l'ALER in tutta questa vicenda e anche alla difficoltà che il Comune ha avuto nel riuscire a chiudere positivamente questo rapporto, in un clima di collaborazione tra gli enti. Poi vedremo la sentenza, ma, francamente, io non credo che ALER abbia tutte le ragioni.

Quindi un atteggiamento di astensione di fronte a una vicenda che - secondo me - è stata condotta in maniera non del tutto appropriata è assolutamente giustificato.

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n.11 consiglieri astenuti (Angeloni, Brembilla, Bruni, Carnevali, Gandi, Ghisalberti, Mazzoleni, Paganoni, Tognon, Vertova, Zenoni), n.20 voti favorevoli.

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei votanti nel testo allegato.

“

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile della direzione interessata in data 18 maggio 2011 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in data 16 giugno 2011 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, c.1, del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art.27, c. 2, dello Statuto comunale.

Visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare permanente nella seduta del 15/07/2011.

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.

DELIBERA

- 1) Di riconoscere, per i motivi di cui in proposta, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi €.200.000,00 da riconoscere all'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo (ALER) nell'ambito della vertenza insorta con gli aventi causa dell'Impresa "Lumina di Lumina Bortolo" per la ristrutturazione degli alloggi di proprietà comunale siti in via Carlo Alberto.
- 2) Di impegnare la spesa complessiva di € 200.000,00, imputandola all'intervento 1010608 in conto residui che presenta la necessaria disponibilità.
- 3) Di dare atto che, ad intervenuta esecutività della presente delibera, si provvederà con determinazione dirigenziale a liquidare la somma di spettanza.
- 4) Di rinviare a successivi provvedimenti il recepimento di eventuali pronunce giudiziarie o atti di transazione sulla restante parte della somma oggetto di contenzioso.

”

(Entra in aula il consigliere Di Gregorio; sono presenti n.32 consiglieri).

Il Presidente invita, quindi il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare immediatamente eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art.134, c.4, del D.Lgs. 267/2000.


Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n.1 consigliere astenuto (Vertova), n.31 voti favorevoli.

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

Letto, confermato e sottoscritto


Il presidente

rag. Guglielmo Redondi



Il vice segretario generale

dott.ssa Giacomina Giaccone



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Il Segretario Generale

- 2 AGO. 2011

Bergamo li.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data.....

1.9 LUG. 2011

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Segretario Generale

- 2 AGO. 2011

Bergamo li.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bergamo li.....

.....